
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Approvato con deliberazione CC 45/2008

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di PISOGLNE ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Con la "Legge per il governo del territorio" (LR 11.03.2005, n. 12) ed in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", anche in coerenza con il D.Lgs n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), è stata complessivamente disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

In particolare l'art. 80 della legge regionale attribuisce al Comune (comma 1) le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli Enti Gestori dei Parchi (comma 5), della Provincia (comma 3).

Le funzioni paesaggistiche inerenti opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi (fra questi è da comprendersi, in quanto ente locale, anche la Comunità Montana).

La Commissione per il Paesaggio esprimere il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il Paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, i contenuti paesistici e ambientali trattati negli studi e ricerche del PTCP – Provincia di Brescia – approvato con D.C.P. nr. 22 del 21/04/2004;

Ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 5 componenti compreso il Presidente;

2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;

4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura;

5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dai curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

6. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto i Dirigenti e i funzionari dei settori che hanno competenza nelle materie di cui all'art. 3.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio di cui all'articolo precedente è nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base dei curricula pervenuti in seguito all'avviso pubblico di nomina della commissione stessa.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai precedenti criteri.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

2. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

4. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite della Segreteria di Commissione.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica o posta o fax.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, i cui documenti sono posti immediatamente a disposizione dei componenti la commissione.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 7 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria Amministrativa sono esercitate nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Pisogne;

Il Segretario della Commissione per il Paesaggio è il Responsabile del procedimento, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.

2. Il segretario predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno cinque giorni (tre giorni nei casi d'urgenza) prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.

3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il Responsabile del Procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione, l'espressione del giudizio di impatto paesistico finalizzato all'emissione degli atti abilitativi edilizi e/o la valutazione dei piani /programmi finalizzata all'adozione/ approvazione degli stessi, avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento;

ART. 9 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttorio redatta a cura del Responsabile del Procedimento.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

ART. 10 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione per il Paesaggio dura in carica la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. Nel caso di dimissioni o decadenza, i nuovi membri devono essere nominati con gli stessi criteri di cui all'art. 4 e la nomina vale sempre fino alla scadenza del mandato amministrativo. E' prevista la decadenza del membro della commissione in caso di assenza, a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.